
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

Vigente al: 28-1-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
- a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
 - b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
 - 1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
 - 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della [legge 14 marzo 1977, n. 73](#).
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'[articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **((1))**
3. È abrogato l'[articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#).

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#), convertito con modificazioni dalla [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#), ha disposto (con l'art. 28-bis, comma 1) che "Per le persone di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera a\), della legge 14 dicembre 2000, n. 379](#), il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni".

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino
